

FIDS
COMUNICATO UFFICIALE DEL GIUDICE SPORTIVO

G.S. N° 2/2023

Esaminata	la relazione del Direttore di gara e la successiva integrazione relative alla competizione denominata “ <i>Campionato Italiano Assoluto 2023</i> ” svoltasi a Riccione in data 12 gennaio 2023;
Rilevato	dalla suddetta relazione che: dopo aver ballato la semifinale della disciplina <u>Danze Standard categoria 19/34 Classe U</u> , le coppie formate dagli atleti: <ul style="list-style-type: none">• XXX– tess XXX e XXX – tess XXX, contrassegnata dal n. di gara 5 – appartenente all’Asa XXX cod XXX;• XXX – tess XXX e XXX tess XXX contrassegnata con il n. di gara 10 , appartenente all’Asa XXX – cod XXX;• XXX – tess XXXe XXX – tess XXX contrassegnata con il n. di gara 79, appartenente all’Asa XXX cod- XXX, constatando, dopo la comunicazione delle votazioni ottenute, che avrebbero dovuto prendere parte alla finale “B”, comunicavano per che per sopraggiunti problemi di salute non ne avrebbero preso parte, costringendo così il segretario di gara a rimodulare il programma creando una finale a tre coppie anziché le sei previste, creando ritardo in ordine agli orari del cronologico di gara;
Preso atto	che alla finale “B” avrebbero dovuto partecipare le sei coppie che, in seguito ai risultati della semifinale, non avendo acquisito il diritto di passaggio al turno successivo (Finale “A”) si sarebbero classificate dal 7° al 12° posto, come da provvedimenti ad acta deliberati in occasione del Campionato in oggetto e pubblicati sul sito federale;
Considerato	che, in base a quanto specificato nella relazione dal Direttore di Gara e nelle dichiarazioni allegata all’integrazione della relazione di gara sottoscritte dai testimoni dell’evento: <ul style="list-style-type: none">• Edilio Pagano in qualità di responsabile del Settore Tecnico federale;• Luciana Mezzopera in qualità di Vice Presidente federale;• Elsa Monteleone e Federica Bosco in qualità di Consiglieri Federali;• Alessia Betti in qualità di responsabile del settore Tecnico Nazionale per le danze di Coppia, la mancata partecipazione alla finale “B” delle coppie sopra menzionate si debba attribuire, piuttosto che ai dichiarati problemi fisici, ad una sorta di “ <i>contestazione</i> ” e/o “ <i>opposizione</i> ” per il nuovo format della doppia finale deliberato per i Campionati Assoluti in questione e per le votazioni ottenute nella semifinale che non hanno consentito agli atleti di disputare la finale “A”;
Preso atto	che in tutte le dichiarazioni in atti, rese da soggetti qualificati e presenti all’evento, tale comportamento è stato ritenuto volontario, e pertanto ingiustificato ed antisportivo;
Ritenuto	dunque che il comportamento degli atleti XXX – tess XXX, XXX – tess XXX, XXX – tess XXX, XXX tess XXX, XXX – tess XXX e XXX – tess XXX, per come sopra qualificato, costituisce palese violazione dell’ art.1 commi 1 e 5 del Regolamento di giustizia Fids; dell’ art.2 del Codice di Comportamento sportivo del Coni, nonché

violazione dell' art.31.1 del Rasf- parte generale essendo *“dovere dell'atleta accettare con lealtà e sportività qualsiasi risultato abbia ottenuto nella competizione”*.

- Rilevato infine che durante le premiazioni della finale “B” della suddetta disciplina Danze Standard categoria 19/34 Classe U, l'atleta XXX tess. XXX appartenente all'Asa XXX – cod XXX non si presentava sul podio per ritirare la premiazione, mentre era presente la dama XXX, che dichiarava di non sapere dove fosse il suo cavaliere; l'atleta XXX si presentava sul palco soltanto a premiazione già avvenuta ed alla richiesta di spiegazioni del Direttore di gara affermava di non sapere che sarebbero stati premiati anche gli atleti partecipanti alla finale “B”
- Preso atto che i provvedimenti “ad acta” deliberati per il Campionato Assoluto in questione, pubblicati sul sito federale, contemplavano tra l'altro la premiazione di tutti gli atleti scesi in pista
- Considerato quindi che il comportamento dell'atleta XXX tess. XXX configura violazione dell'art 20 del Rasf, parte Tecnica Generale che tra l'altro recita; *“I tesserati da premiare e tutti gli ufficiali di gara hanno l'obbligo di presenziare alle premiazioni, salvo autorizzazione del Direttore di Gara concessa per valide motivazioni [...] Gli atleti che non partecipano alla premiazione o vi partecipano con abito difforme da quanto sopra descritto sono soggetti a sanzione disciplinare.*
- Considerato che del comportamento antiregolamentare ascritto ai suddetti tesserati sono chiamate a rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art 2 del Regolamento di Giustizia, le rispettive Asa di appartenenza;

DELIBERA

- 1) Di infliggere ai tesserati :
 - XXX – tess XXXe XXX – tess XXX appartenenti all'Asa XXX cod XXX;
 - XXX – tess XXX e XXX tess XXX, appartenenti all'Asa XXX – cod XXX;
 - XXX – tess XXXe XXX – tesS XXX, appartenenti all'Asa XXXla sanzione della squalifica da ogni attività federale per giorni 30 (trenta);
- 2) Di infliggere al tesserato XXX tess. XXX appartenente all'Asa XXX – cod XXX la sanzione della squalifica da ogni attività federale per giorni 15 (quindici);
- 3) Di infliggere all'Asa XXX cod XXX, la sanzione dell'ammenda di Euro 600,00 (seicento);
- 4) Di infliggere all'Asa XXX cod- XXX, la sanzione dell'ammenda di Euro 300,00 (trecento);
- 5) Di infliggere all'Asa XXX – cod XXX, la sanzione dell'ammenda di Euro 150 (centocinquanta).

Si comunica che l'ammenda di cui alla presente delibera dovrà essere versata entro 30 gg., **con bonifico** sul c/c 8857 intestato a Federazione Italiana Danza Sportiva - BNL Banca Nazionale del Lavoro - Ag.Coni - Via Costantino Nigra 15 - 00135 Roma. - **IBAN: IT56J010050330900000008857-**

Copia dell'avvenuto versamento dovrà essere inoltrata via fax al n. 06/81912421 o via email all'indirizzo: giudicesportivo@fids.it.

Roma, 19 gennaio 2023

Il Segretario
Paola Gatta

Il Giudice Sportivo
Avv. Marco Molaioli